

INPS

SENATO DELLA REPUBBLICA
COMMISSIONE LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE

Giovedì 26 marzo 2009 ore 15.00
Aula della Commissione Lavoro del Senato – via degli Staderari n. 4

INDAGINE CONOSCITIVA SULLA DISCIPLINA DELLE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE

L'art. 38 della Costituzione afferma che tutti i lavoratori hanno diritto che siano previsti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. In questo semplice passaggio emerge in tutta la sua importanza quella che è la funzione di tutti gli Enti dello Stato, e in particolare la mission dell'INPS. Lo Stato si assume la responsabilità di garantire un adeguato benessere socio-economico mediante interventi erogati per sostituire, integrare o ripristinare la capacità economica di ciascuno, attivando gli istituti di assistenza e previdenza sociale. Il finanziamento del sistema previdenza è fondato su un flusso economico alimentato dai contributi versati dai lavoratori e dai datori di lavoro e in parte con l'intervento dello Stato.

Ora, tutti i sistemi pensionistici fondati sul criterio della ripartizione, come quello vigente in Italia sostenuto da un patto intergenerazionale garantito dallo Stato, sono minacciati da un profondo processo di crisi, causato dall'andamento demografico: il numero degli attivi diminuisce mentre aumenta quello degli anziani, e dalla sfavorevole congiuntura economica.

Le evoluzioni demografiche, economiche ed occupazionali comportano i ben noti rischi di insostenibilità dei modelli previdenziali così come sono strutturati.

Le leggi che, a partire dal 1992, hanno modificato i requisiti contributivi ed anagrafici per il diritto alle pensioni di vecchiaia e di anzianità e, più profondamente, il sistema di calcolo per determinare l'importo dei trattamenti pensionistici, sono state emanate con lo scopo specifico di contenere la spesa pubblica in modo da garantire una futura pensione anche a chi è entrato nel mondo del lavoro in tempi relativamente recenti.

E' noto che i trattamenti pensionistici, erogati ai lavoratori assunti dopo il 31.12.1995 (**introduzione del sistema di calcolo contributivo**) e agli assicurati che alla stessa data non possono far valere un minimo di 18 anni di contribuzione (**sistema di calcolo misto**), sono notevolmente più bassi rispetto a quanto garantito dal precedente sistema di calcolo basato sulle retribuzioni percepite nei dieci anni lavorativi precedenti il pensionamento.

Quindi per garantire ai lavoratori i diritti sanciti dall'art.38 della Costituzione, l'intero impianto pensionistico italiano si è evoluto basandosi su due pilastri:

- la "**previdenza obbligatoria**" attualmente gestita dall'Inps, dall'Inpdap, dall'Enpals, dall'Inpgi e dalle specifiche Casse Professionali, che assicura la pensione "base";
- la "**previdenza complementare**", che prevede il pagamento di una "rendita" aggiuntiva alla pensione obbligatoria e che rende possibile il mantenimento di un adeguato tenore di vita dopo il pensionamento, anche in età avanzata.

Il Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 ha previsto la possibilità per i lavoratori dipendenti privati di destinare alle forme pensionistiche complementari il proprio T.F.R ovvero di mantenerlo presso il proprio datore di lavoro. Questa scelta rappresenta una ulteriore possibilità concessa al lavoratore di aderire ad un Fondo di Previdenza complementare sempre che la forma pensionistica complementare abbia ricevuto l'approvazione della COVIP.

In questo contesto si inserisce l'emanazione dei Decreti Ministeriali del 30.1 2007 che hanno previsto:

- *il primo*, il nuovo Fondo di Tesoreria - Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all'art. 2120 del codice civile - gestito dall'Inps per conto dello Stato;

Riguardo ai trattamenti di fine rapporto l'Istituto:

- nel 2007 sulla base del riparto delle denunce rimosse (al netto delle prestazioni erogate e dei rimborsi effettuati), ha trasferito allo Stato **3.406,8 mln.**
- nel 2008 sulla base del riparto delle denunce rimosse (al netto delle prestazioni erogate e dei rimborsi effettuati), ha trasferito allo Stato **4.211,9 mln.**

Si rappresenta che il differenziale, pari a 805,1 mln., deriva in gran parte dalla circostanza che nel suddetto anno si è avuta la prima applicazione della disposizione legislativa e pertanto sono state incassate soltanto 11 quote mensili di TFR (quelle relative al mese di dicembre e alla tredicesima 2007 sono state rimosse, infatti, nel mese di gennaio 2008).

La platea dei dipendenti interessati è di circa 3.500.000 di unità.

- *il secondo*, l'istituzione di **FONDINPS**, nuovo Fondo di previdenza complementare "FONDINPS" per i lavoratori che non hanno un fondo di categoria.

Le principali norme dei decreti riguardano la scelta della "previdenza complementare", introducono particolari vantaggi fiscali che non si potrebbero

ottenere con altre forme di investimento, e la facoltà di aderire ad una forma pensionistica complementare sempre volontaria e personale.

La novità più importante della riforma riguarda la possibilità, concessa ai lavoratori, di utilizzare il TFR come fonte di finanziamento per le forme di previdenza complementare.

La scelta di destinare il TFR alla previdenza complementare è effettuata con le previste modalità esplicite o tacite:

- **riguarda esclusivamente il TFR futuro.** Il TFR maturato fino alla data di esercizio dell'opzione resta accantonato presso il datore di lavoro e sarà liquidato alla fine del rapporto di lavoro con le rivalutazioni di legge;
- **determina l'automatica iscrizione del lavoratore alla forma prescelta.** Il lavoratore iscritto avrà i diritti di informazione e partecipazione alla forma di previdenza complementare cui ha aderito;
- **non può essere revocata.** Il lavoratore può, invece, aderire ad una forma pensionistica complementare in ogni momento revocando la scelta di mantenere il TFR presso il datore di lavoro.

Il lavoratore può esprimere in modo esplicito la scelta operata consegnando al datore di lavoro la domanda, appositamente predisposta, debitamente compilata e sottoscritta. Se il lavoratore decide di destinare il TFR alla previdenza complementare deve:

- indicare il fondo pensione prescelto;
- allegare copia del modulo di adesione al fondo.

Se il lavoratore decide di mantenere il proprio TFR in azienda, il datore di lavoro che occupa almeno 50 dipendenti deve trasferire l'importo che il lavoratore maturerà al Fondo di Tesoreria dello Stato istituito presso l'Inps. Per il lavoratore il cui TFR viene trasferito al Fondo di Tesoreria non vi sono cambiamenti rispetto a quanto già previsto prima del 1.1.2007. Il TFR verrà corrisposto dal datore di lavoro in caso di cessazione dell'attività lavorativa.

La specifica disciplina sul conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) alle forme pensionistiche complementari, trova applicazione solo nei confronti dei lavoratori dipendenti.

Allo stato attuale restano esclusi dal campo di applicazione della riforma due principali categorie:

- **i dipendenti pubblici** per i quali continua ad applicarsi la disciplina previgente;
- **i lavoratori domestici**, come indicato nel decreto attuativo della normativa sui fondi pensione.

FONDINPS

La legge n. 243 del 23.8.2004 ha previsto, presso gli enti di previdenza obbligatoria, la costituzione di forme pensionistiche alle quali destinare, in via residuale, le quote di trattamento di fine rapporto non altrimenti devolute. Quindi con il D.lgs 252/2005 e successivamente con decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, si è avviata la fase di istituzione di FONDINPS, delineandone la natura, la disciplina e le modalità di funzionamento.

Quindi con la delibera n. 106/2007 il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ha approvato il *"Regolamento della forma pensionistica complementare costituita presso l'INPS"*.

La risultante di questa attività normativa, che ha coinvolto direttamente l'INPS, è stata la realizzazione di una forma pensionistica complementare a contribuzione definita in forma di patrimonio separato e autonomo rispetto a quello dell'Istituto, non distraibile dalle finalità previdenziali al quale è destinato.

Tutte le posizioni dei lavoratori dipendenti che, alla data del 30 giugno 2007 non hanno espresso alcuna specifica volontà, relativamente alla destinazione del TFR, e che nel contempo sono sprovvisti di una forma di previdenza complementare, prevista dagli accordi o contratti collettivi di riferimento, sono confluite nella gestione FONDINPS, la quale procede automaticamente all'iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro.

Organi del Fondo sono: il Comitato Amministratore, il Collegio dei Sindaci ed il Direttore Generale responsabile del Fondo.

Dell'avvenuta iscrizione, FONDINPS fornisce apposita informativa all'aderente mediante la comunicazione iniziale, attestante la data di iscrizione e le informazioni relative all'eventuale versamento effettuato.

Da ultimo, come disposto dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2007, l'INPS ha stipulato una convenzione, datata 13 marzo 2009, con FONDINPS nella quale quest'ultimo affida all'Istituto la riscossione delle quote associative, l'erogazione delle prestazioni e tutte le relative attività amministrative e contabili, che saranno gestite con l'ausilio di apposite procedure informatiche.

Il finanziamento di FONDINPS avviene mediante il conferimento del TFR e l'eventuale versamento di contributi a carico dell'iscritto.

I contributi versati sono investiti in strumenti finanziari, azioni, titoli di Stato, titoli obbligazionari, quote comuni di fondi di investimento, sulla base della politica di investimento definita per il comparto garantito – l'unico comparto del fondo – e producono nel tempo un rendimento variabile in funzione degli andamenti dei mercati e delle scelte di gestione, operate sempre nell'ottica della finalità ultima dell'operazione, la garanzia degli iscritti al fondo.

FONDINPS non effettua direttamente gli investimenti ma affida la gestione del patrimonio a intermediari professionali specializzati che verranno selezionati sulla

base di una procedura svolta secondo le regole dettate dalla COVIP, e saranno tenuti ad operare secondo le politiche di investimento deliberate dall'organo di amministrazione del fondo.

La gestione è strutturata quindi in maniera tale da realizzare rendimenti che siano almeno pari a quelli del TFR, in un orizzonte temporale pluriennale. La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un ipotetico soggetto con bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.

La garanzia è rappresentata dal fatto che, al momento dell'esercizio del pensionamento, la posizione individuale non potrà essere inferiore al livello di garanzia stabilito per il comparto al netto di eventuali anticipazioni non reintegrate o di importi riscattati. La stessa forma di garanzia opererà anche prima del pensionamento nei casi di riscatto della posizione individuale, decesso, invalidità permanente, inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi.

Nella relazione al bilancio di esercizio 2007, presentata dagli organi amministratori di FONDINP, emerge che al 31 dicembre 2007 gli iscritti al fondo risultavano essere 7.413 alle dipendenze di 790 imprese.

Nella considerazione che, in ottemperanza della normativa vigente, art. 2364 c.c., gli amministratori sono tenuti alla presentazione del bilancio 2008 in una data compresa tra il 30 aprile e il 30 giugno 2009 e che la stipula della convenzione con l'INPS si è perfezionata in data 13.3.2009, si può stabilire con ragionevole grado di accuratezza che il dato medio di coloro che contribuiscono mensilmente a FONDINPS, al 31 dicembre 2008, è di circa 12.500 lavoratori e le aziende interessate sono pari a 1141.

Il dato esposto, anche se suscettibile di scostamenti minimi percentuali una volta ultimato il lavoro di riconciliazione tra F24, emens e conto corrente bancario, ci permette di fare alcune riflessioni.

Un aumento del 40% in un solo anno delle adesioni al fondo è indice della fiducia, dato il contesto internazionale e la situazione in cui versano diversi fondi di investimento, che i lavoratori ripongono nelle Amministrazioni dello Stato chiamate a gestire parte del loro futuro economico.

In uno scenario dove comunque i vari fondi sono soggetti al controllo della COVIP un numero crescente di lavoratori ha cercato un maggiore grado di sicurezza affidando il proprio TFR a FONDINPS, che vede lo Stato impegnato direttamente.

Queste considerazioni, avvalorate dai dati esposti, rafforzano quindi quella idea di tutela di cui è permeato l'intero impianto della riforma della Previdenza Complementare.

Per quanto attiene questo processo di riforma l'Istituto non può che cogliere in modo positivo quanto si è fatto, proprio in considerazione della sfavorevole congiuntura economica che si sta riversando sul sistema sociale globale. E' evidente che fino a qualche tempo fa il poter disporre, in età avanzata, di una immediata liquidità poteva sopperire alla funzione di sostegno del nucleo familiare. Attualmente l'andamento critico dell'economia, incrociato con un trend demografico decisamente sfavorevole alla sostenibilità del welfare, ha creato degli scenari nuovi e nuove problematiche che riguardano direttamente coloro che prima svolgevano questa funzione di sostegno del nucleo familiare, i nuovi pensionati appunto, minando la loro stessa tenuta economica.

In un momento così difficile è giusto, come è stato, che le istituzioni si attivino per tutelare i lavoratori nel delicato passaggio dalla vita lavorativa allo status di pensionato, magari sottraendogli una disponibilità immediata a vantaggio di una tutela che sostenga il valore e il potere di acquisto della pensione.

L'INPS essendo implicato direttamente solo nella fase di esazione ed erogazione per FONDINPS, possiede comunque, proprio per la sua funzione istituzionale, gli strumenti per avere un quadro di insieme della situazione attuale e del trend sul medio, lungo periodo.

Nell'ambito del processo attuato di riforma del sistema della previdenza complementare occorre, proprio in considerazione della valenza sociale dell'operazione, non lasciare fuori le due macrocategorie escluse nella prima fase di attuazione, dipendenti pubblici e domestici, in quanto proprio in un orizzonte strategico di breve periodo soprattutto il settore dei lavoratori domestici sarà quello più colpito in età pensionabile, sia per la bassa capacità reddituale, sia per le criticità dal punto di vista fisico che scaturiscono dal tipo di attività svolta nell'arco della vita lavorativa, e che comportano un maggiore ricorso alle cure specialistiche, quindi difficilmente conciliabili con le pensioni attuali, anche se non per problematiche invalidanti.

Per quanto concerne i dipendenti pubblici, il Disegno di Legge n.1292 ha già provveduto, all'art. 2, comma 1, lett. h) a proporre di "adottare misure idonee a consentire lo sviluppo della previdenza complementare nei settori del pubblico impiego".

Come sancito da una sentenza della Corte Costituzionale, anche il sistema della previdenza complementare, strutturato mediante appositi fondi, rientra nelle tutele previste dall'art. 38 della Costituzione che innegabilmente si rivolge alla totalità dei lavoratori, nessuno escluso. I tempi sembrano maturi per superare questa dicotomia che non è sostenuta da nessuna ragione plausibile.

Una ulteriore considerazione può essere fatta in merito al disegno di legge n. 36, modifiche al D.lgs n.252/2005, in quanto se il principio ispiratore della riforma è proprio quello della tutela dei redditi bassi da pensione, l'INPS non può che essere

concorde con la proposta di modifica dell'art. 11, comma 3, del summenzionato decreto, spostando il limite dell'erogazione in forma capitale dal 50% al 30% del montante, al fine di aumentare il regime di tutela. Al tempo stesso il Disegno di legge non può prescindere dalla considerazione che non tutta la platea è costituita da redditi bassi da pensione. Pertanto, introdurre l'obbligo del tetto massimo del 30%, se non adeguatamente correlato ad una stratificazione in fasce reddituali, almeno duale, rischia di introdurre ulteriori discriminazioni tra chi è titolare di redditi da salvaguardare e chi, anche in età avanzata, è titolare di redditi alti che non necessitano di alcun intervento di tutela del potere di acquisto della pensione e che si troverebbe inevitabilmente nella condizione di non poter disporre liberamente del proprio TFR.

Ribadendo che se il principio ispiratore è la tutela, deve essere a maggior ragione tutelato soltanto chi si troverà nella effettiva situazione di bisogno e non imporre la riforma a chi non ha la necessità di questa forma di salvaguardia.

PROSPETTI RIEPILOGATIVI

LA PREVIDENZA COMPLEMENTARE	
<i>Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n.124</i>	Disciplina delle forme pensionistiche complementari, a norma dell'articolo 3, comma 1, lettera v), della legge 23 ottobre 1992, n. 421
<i>Legge 23 agosto 2004, n.243</i>	Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza ed assistenza obbligatoria.
<i>Decreto Legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</i>	Disciplina delle Forme pensionistiche complementari e successiva errata - corrigge "Provvedimento di rettifica"
<i>Decreto Legge 13 novembre 2006, n. 279</i>	Misure urgenti in materia di previdenza complementare.
<i>Legge 27 dicembre 2006, n. 296</i>	Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2007).
<i>Decreto Ministeriale del 30.1 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Finanziamento del Fondo per l'erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti. • Prestazioni erogate dal Fondo • Manifestazione di volontà circa la destinazione del TFR.
<i>Decreto Ministeriale del 30.1 2007</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Modalità di espressione della volontà del lavoratore circa la destinazione del TFR • Istituzione del FONDINPS

IL FUNZIONAMENTO DEL FONDO
<p>Il finanziamento di FONDINPS avviene mediante il versamento del TFR conferito tacitamente; al lavoratore, successivamente all'iscrizione, è consentito altresì attivare una contribuzione volontaria a proprio carico.</p> <p>L'investimento delle risorse conferite a FONDINPS avviene nell'ambito dell'unico comparto di investimento in cui il Fondo Pensione risulta articolato.</p> <p>L'investimento è affidato a gestori professionali abilitati ai sensi della normativa vigente, in virtù di convenzioni appositamente stipulate.</p> <p>Le risorse sono gestite in maniera prudentiale al fine di garantire la restituzione del capitale e con l'obiettivo di realizzare con elevata probabilità rendimenti che siano pari o superiori a quelli del TFR in un orizzonte temporale pluriennale, in coerenza con quanto previsto dalla vigente normativa relativamente alle linee di investimento destinate a ricevere le risorse conferite tacitamente.</p> <p>Più precisamente, tale comparto è strutturato in modo da assicurare agli aderenti una garanzia di risultato le cui caratteristiche sono esplicitate nella Nota Informativa.</p> <p>La presenza di una garanzia di risultato consente di soddisfare le esigenze di un soggetto con una bassa propensione al rischio o ormai prossimo alla pensione.</p>